

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE****A RESPONSABILITA' LIMITATA****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di aprile

**(5.4.2012)**

In San Donà di Piave, nel mio studio in Corso Silvio Trentin n. 83.

Avanti a me dottor **ANGELO SERGIO VIANELLO**, Notaio in San Donà di Piave, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, sono presenti:

Paludetto Ivan, nato a San Donà di Piave (VE) il 22 settembre 1971, domiciliato come in appresso per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto delle società

**"CONSORZIO COOPERATIVO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DI  
SERVIZI TURISTICI IN ERACLEA MARE - SOCIETA' COOPERATIVA A  
RESPONSABILITA' LIMITATA"**

con sede in Eraclea (VE), frazione Mare, via Dancalia n. 67, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia 00837380278, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di verbale del Consiglio medesimo di data 4 aprile 2012; e

**"ERACLEA BEACH S.R.L.",**

con sede in Eraclea (VE) via Dancalia n. 98, capitale sociale euro 11.000,00 versato per 25/100, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia 039333060273, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di verbale del Consiglio medesimo di data 4 aprile 2012;

Boatto Luca, nato a San Donà di Piave il 17 gennaio 1978, il quale interviene al presente atto, oltre che in proprio nella veste di cui infra, anche in nome e per conto dei signori Boatto Alessandro, nato a San Donà di Piave il 10 ottobre 1985, Cadamuro Anna Maria, nata a Eraclea il 9 gennaio 1953, nella sua qualità di procuratore speciale degli stessi, in forza di procura speciale di data odierna n. 13967 di mio repertorio, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" e tutti congiuntamente, domiciliati per la carica presso la società rappresentata, congiuntamente in nome e per conto della società in accomandita semplice

**"PIANOMARE S.A.S. DI BOATTO LUCA & C."**

con sede in Eraclea (VE) via Carducci n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia 01620780278, nella loro qualità di soci accomandatari della stessa,

Pasqual Ivano, nato a Eraclea il 19 novembre 1941, Manzato Franca, nata a Torre di Mosto (VE) il 15 giugno 1946, Pasqual

Massimo Vittorio, nato a San Donà di Piave (VE) il 31 maggio 1969, Pasqual Helga Giovanna, nata a San Donà di Piave (VE) il 6 ottobre 1971, tutti domiciliati per la carica presso la società rappresentata, i quali dichiarano di intervenire al presente atto in nome e per conto della società in nome collettivo

**"K.A.F.I. S.N.C. DI PASQUAL HELGA GIOVANNA & C."**

con sede in Eraclea (VE) via Roma n. 62, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia 02146300278, nella loro qualità di soci componenti l'intera compagine sociale della stessa;

Rizza Marina nata a San Donà di Piave (VE) il 2 gennaio 1968, domiciliata per la carica presso la società rappresentata, la quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto della società in accomandita semplice

**"MIRAMARE S.A.S. DI RIZZA MARINA & C."**

con sede in Eraclea (VE) via Lungo Marina n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia 02285410276, nella sua qualità di socio accomandatario della stessa.

I costituiti, cittadini italiani e società costituite in Italia della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano e stipulano quanto segue.

**Art. I - CONSENSO**

E' costituita tra le società "CONSORZIO COOPERATIVO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DI SERVIZI TURISTICI IN ERACLEA MARE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", "ERACLEA BEACH S.R.L.", "PIANOMARE S.A.S. DI BOATTO LUCA & C.", "K.A.F.I. S.N.C. DI PASQUAL HELGA GIOVANNA & C." e "MIRAMARE S.A.S. DI RIZZA MARINA & C." una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "**ERACLEA SPIAGGIA S.C.A.R.L.**".

**Art. II - CAPITALE E CONFERIMENTI**

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila), assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

. "CONSORZIO COOPERATIVO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DI SERVIZI TURISTICI IN ERACLEA MARE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA": quota di nominali euro 2.774,00 (duemilasettecentosettantaquattro) pari al 13,87% (tredici virgola ottantasette per cento) del capitale sociale;

. "ERACLEA BEACH S.R.L.": quota di nominali euro 11.300,00 (undicimilatrecento) pari al 56,50% (cinquantasei virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;

. "PIANOMARE S.A.S. DI BOATTO LUCA & C.": quota di nominali euro 1.196,00 (millecentonovantasei) pari al 5,98% (cinque virgola novantotto per cento) del capitale sociale;

. "K.A.F.I. S.N.C. DI PASQUAL HELGA GIOVANNA & C.": quota di nominali euro 2.722,00 (duemilasettecentoventidue) pari al 13,61% (tredici virgola sessantuno per cento) del capitale sociale;

. "MIRAMARE S.A.S. DI RIZZA MARINA & C.": quota di nominali euro 2.008,00 (duemilaotto) pari al 10,04% (dieci virgola zero quattro per cento) del capitale sociale.

I Componenti dichiarano di aver versato il 25% (venticinque per cento) del capitale sottoscritto, come risulta dalla ricevuta di data odierna della Banca Popolare Friuladria Spa, filiale di San Donà di Piave Piazza IV Novembre, che in copia da me certificata conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il residuo 75% (settantacinque per cento) sarà versato in denaro nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo.

#### **Art. III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto, che viene approvato dai soci nel testo seguente:

##### **"STATUTO**

**ART.1)** E' costituita una società consortile a responsabilità limitata sotto la seguente ragione sociale **"ERACLEA SPIAGGIA S.C.A.R.L."**.

**ART.2)** La società consortile ha sede legale in San Donà di Piave (VE).

Con deliberazione dell'assemblea dei soci consorziati potranno essere istituite o sopprese sedi secondarie, uffici, succursali e filiali.

**ART.3)** La società consortile ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). L'Assemblea dei soci potrà prorogare la durata medesima così come sciogliere anticipatamente la società.

**ART.4)** La società consortile ha per oggetto lo sviluppo, la gestione e il coordinamento dei servizi comuni dei soci consorziati a supporto di tutte le attività turistico-ricettive-balneari che si svolgono nel litorale di Eraclea ed Jesolo. La società svolge funzione di realizzazione, gestione, collegamento ed organizzazione dei servizi comuni fra i soci-consorziati per il raggiungimento dei seguenti scopi:

a) Organizzare e gestire, anche a mezzo di appalti a ditte specializzate, tutti i servizi di spiaggia, nessuno escluso fra i quali la pulizia dell'arenile, il salvataggio a mare, il pronto soccorso e la collocazione di attrezzature balneari in genere;

b) Stipulare con i Comuni di competenza e con ogni altro Ente all'uopo preposto Convenzioni anche per l'attuazione delle opere di ristrutturazione e sviluppo di cui a piani di intervento sia pubblici che privati nella zona di arenile di competenza propria e/o dei soci-consorziati;

c) Svolgere, promuovere ed organizzare sistemi di acquisto collettivo provvedendo all'approvvigionamento su richiesta di tutti o alcuni soci-consorziati di macchine, strumenti di lavoro, attrezzature ed altri beni occorrenti per la gestione

e conduzione dell'arenile;

d) Organizzare e realizzare manifestazioni promozionali e campagne pubblicitarie di qualsiasi genere finalizzate ad accrescere, sviluppare e diffondere la conoscenza dell'immagine e dei servizi offerti nell'arenile, sia in Italia che all'estero, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati a ciò preposti;

e) Ottenere concessioni, anche demaniali, in nome proprio onde poter meglio disciplinare la gestione e l'uso dell'arenile;

f) Coordinare le attività istituzionali comune dei soci-consorzati anche nei confronti degli Enti Pubblici e privati per la migliore fruizione e gestione dell'arenile;

g) per il conseguimento dell'oggetto sociale, svolgere ogni altra attività che sia connessa con quelle sopra elencate ed effettuare qualsivoglia operazione finanziaria ed economica che sia reputata necessaria e/o solo utile per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche reali e/o personali, a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, nel rispetto dell'art. 2361 C.C. e non nei confronti del pubblico.

**ART. 5)** Possono essere soci-consorzati della società, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, purché operanti nell'arenile:

a) gli imprenditori che gestiscono attività turistiche in concessione demaniale o su aree private quali stabilimenti balneari o di altra natura, ma che comunque abbiano interessi diretti e precipui sull'arenile;

b) i gestori di posti di ristoro sull'arenile;

c) i noleggiatori di attrezzature balneari;

d) i gestori di scuole di nuoto, vela e windsurf.

I soci-consorzati dovranno offrire idonee garanzie di moralità e correttezza professionale e dovranno obbligarsi a sottostare alle norme tutte dettate dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi della società consortile.

**ART. 6)** Per tutta la durata di partecipazione alla società i soci-consorzati che intendono trasferire a terzi le loro aziende od attività, dovranno includere nel trasferimento anche la loro quota sociale previa comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno quindici giorni al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà negare il consenso al trasferimento della quota solo per gravi comprovati motivi.

Inoltre tutti i soci-consorzati dovranno:

- corrispondere regolarmente i contributi previsti dallo statuto dai regolamenti e pagare le eventuali penalità pure pre-

viste dai regolamenti, nonché risarcire il consorzio dei danni e delle perdite subite a causa di loro inadempienze;

- rispettare tutte le norme emanate dalle competenti Autorità in materia di Demanio marittimo;

- favorire gli interessi della società consortile.

**ART. 7)** Chi subentra nella posizione di un socio-consorziato è tenuto in solido con il suo dante causa per i contributi e per qualsiasi altra somma che fosse ancora dovuta da quest'ultimo.

**ART. 8)** Le spese di funzionamento generale della società consortile, di coordinamento tecnico e di propaganda, quelle di organizzazione dei servizi di spiaggia, quali salvataggio a mare, vigilanza, animazione, pronto soccorso e pulizia dell'arenile, oltre a quelle relative all'acquisto di beni ed attrezzature, saranno ripartite fra i soci-consorziati in base ad apposite tabelle di riparto predisposte dal Consiglio di Amministrazione e approvate preventivamente dall'assemblea dei soci-consorziati.

**ART. 9)** Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio-consorziato potrà recedere dalla società nei soli casi di scioglimento della rispettiva società o di definitiva cessazione dell'attività.

Potrà essere escluso dalla società consortile il socio-consorziato che avesse violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti verso la società medesima, in particolare quelli di cui al precedente articolo 8. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione opera di diritto nel caso di fallimento o di ammissione alle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo.

**ART. 10)** Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila), diviso in quote ai sensi di legge.

Esso viene suddiviso fra i soci-consorziati in proporzione ai metri quadrati di concessione demaniale a ciascuno attribuiti così come determinati applicando appositi parametri in sede di costituzione della società consortile.

**ART. 11)** Le quote sociali sono trasferibili solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui l'organo amministrativo neghi il consenso, questi dovrà indicare al socio-consorziato che intende alienare, in tutto od in parte la propria quota, persona gradita e disposta ad acquistare la quota.

Qualora ciò non sia possibile, spetta al socio-consorziato alienante il diritto di recedere dalla società e il conseguente rimborso della quota, determinato con le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

In caso di recesso del socio ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile, il valore della quota da liquidare dovrà essere determinato in proporzione del patrimonio sociale in base a valutazione effettuata dall'organo amministrativo, sentito

l'organo di controllo ove esistente, tenendo conto delle consistenze patrimoniali della società e della sua redditività al momento dell'evento che ha determinato la liquidazione.

Tutte le comunicazioni di cui al presente punto dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**ART. 12)** I versamenti relativi alle quote sociali sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di richiedere ai soci-consorziati, previa deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci-consorziati, dei contributi in misura proporzionale, così come previsto dall'articolo 8 per le spese di funzionamento, per la costituzione del fondo consortile da utilizzarsi per l'acquisto di beni consortili o per la realizzazione di opere sull'arenile.

A carico dei soci-consorziati in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse nella misura pari al Tasso Ufficiale di sconto vigente, fermo il disposto dell'articolo 2477 C.C..

**ART. 13)** Il fondo consortile sarà costituito, oltre che dai contributi di cui all'articolo precedente, anche dagli incameramenti conseguenti a:

- penali ed interessi eventualmente corrisposti da soci-consorziati per mancati e/o ritardati adempimenti;
- sopravvenienze attive;
- deliberazioni di destinazione di utili a tale fondo;
- dai contributi eventualmente corrisposti dallo Stato e/o da altri Enti Pubblici nonché, dai contributi o beni a qualunque altro titolo pervenuti alla società consortile;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri e spese future e per scopi di propaganda, di assistenza, di previdenza e mutualistici.

**ART. 14)** L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci-consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci-consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.

I soci-consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci-consorziati che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci-consorziati:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo) e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dello statuto;

e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci-consorziati, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e la sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) la decisione su argomenti indicati dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o da tanti soci-consorziati che rappresentino un terzo del capitale sociale;

h) l'ammissione a procedure concorsuali.

Hanno diritto di voto i soci-consorziati iscritti nel Registro delle Imprese che non siano morosi.

Il voto del socio-consorziato vale in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.

Le decisioni dei soci-consorziati devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è così regolata:

- deve essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, a cura del presidente del consiglio di amministrazione;

- in caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ove esista, oppure da tanti soci-consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale;

- viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

**Art.15)** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di suo impedimento o assenza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa; accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea; accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**Art.16)** Il socio-consorziato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata agli atti della società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

**Art.17)** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci-consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci-consorziati.

L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci-consorziati che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (51% - cinquantuno per cento) ed a maggioranza del capitale sociale intervenuto nelle convocazioni successive.

Per le modifiche statutarie e le decisioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. è necessario il voto favorevole di tanti soci-consorziati che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

**Art. 18)** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri.

Un componente del Consiglio di Amministrazione viene scelto tra una terna di nomi proposti dal Presidente della Confcommercio Imprese per l'Italia del Mandamento di San Donà-Jesolo tra cui il direttore pro tempore dell'associazione

Due componenti saranno espressione dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e due soci saranno espressione dei soci che rappresentano la rimanente quota del

capitale.

Gli Amministratori possono essere anche non soci-consorzianti e la loro nomina spetta all'assemblea dei soci-consorzianti, che ne determina il numero, salvo i primi che vengono nominati in sede di costituzione della società.

Essi durano in carica a tempo indeterminato (salvo revoca da parte dell'assemblea o dimissioni), o per la durata stabilita dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente anche un vicepresidente che lo sostituirà nei casi di sua assenza od impedimento.

Le nomine delle cariche sociali saranno fatte con le modalità che l'assemblea preliminarmente stabilirà di volta in volta, in modo tale comunque da poter identificare soci favorevoli, astenuti o dissenzianti.

**Art. 19)** Gli Amministratori svolgono il mandato a titolo oneroso ed il loro compenso sarà fissato dall'Assemblea.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, potrà essere riconosciuto un emolumento annuo in ragione delle specifiche deleghe assunte per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea dei soci-consorzianti potrà decidere di corrispondere agli amministratori un'ulteriore indennità di fine mandato da erogare nel momento in cui cesserà la carica amministrativa.

Essa potrà essere accantonata anche mediante stipula di un contratto di assicurazione con Compagnia assicuratrice da stabilirsi.

**Art. 20)** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte in cui il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente per mezzo di lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, da spedire a ciascun amministratore almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

**Art. 21)** Il Consiglio di Amministrazione delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

**Art. 22)** Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere, ai sensi dell'art. 2386 del C.C., alla sostituzione provvisoria dell'Amministratore mancante.

L'Amministratore così nominato rimane in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio stesso.

**Art. 23)** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società salvo quanto in forza di legge o di statuto non sia demandato alla decisione dei soci.

La rappresentanza legale o negoziale della stessa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento al vicepresidente o all'amministratore delegato.

Il consiglio dà attuazione al piano degli investimenti approvato dall'assemblea ed opera all'interno del tale mandato.

**Art. 24)** Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

**Art. 25)** L'Organo Amministrativo può nominare Direttori, Procuratori ad negotia e Procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

**Art. 26)** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio della società. Il bilancio è presentato ai soci-consorziati per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla suddetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.

**Art. 27)** Gli utili netti verranno ripartiti nel modo seguente:  
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale;  
- l'eventuale rimanenza verrà accantonata al fine di essere reinvestita nell'attività sociale.

Nessun dividendo sussiste da distribuire ai soci, operando la società senza scopo di lucro.

**Art. 28)** Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersene, la società può nominare un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo oppure tre membri effettivi e due supplenti, o un revisore.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri e alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni.

In ogni caso i soci-consorziati che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

**Art. 29)** Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'assemblea verrà convocata

per le necessarie deliberazioni. L'assemblea, all'uopo convocata, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio; a chi spetta la rappresentanza della società e con quali modalità e limiti; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; la determinazione dei poteri dei liquidatori e degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

**Art. 30) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i soci-consorziati o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società ovvero tra la società da una parte ed amministratori, rappresentanti, sindaci e liquidatori dall'altra, circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto ovvero circa la validità ed efficacia delle delibere assembleari, sarà rimessa, esperito il tentativo di conciliazione obbligatoria, al giudizio di un arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Venezia.

L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura entro novanta giorni dalla nomina. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

La clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci-consorziati, inclusi coloro la cui qualità di socio-consorziato è oggetto della controversia e, con l'accettazione dell'incarico da parte di amministratori, liquidatori e sindaci è vincolante anche per costoro.

Per la modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 34 del Decreto Legislativo del 17 gennaio 2005 n. 5.

**Art.31)** Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste manchino, quelle compatibili previste per le società per azioni.

%%%

**Art. IV - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI**

Fino a nuova determinazione dei soci la Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto di 5 (cinque) membri, che durerà in carica a tempo indeterminato, nominato nella persona dei cittadini italiani

.Granzotto Andrea, nato a San Donà di Piave il 23 giugno 1966 e residente a San Donà di Piave (VE) via G. Romita n. 4, nominato Presidente;

.Paludetto Ivan, sopra generalizzato, residente a Eraclea (VE) via Ginepri n. 4, Ostan Natale, nato a Torre di Mosto (VE) il 4 ottobre 1946 e residente a Eraclea (VE) via Lecci n. 1 int. 1, Pasqual Ivano, sopra generalizzato, residente a Eraclea (VE) via Roma n. 62, Rizza Mario, nato a Eraclea (VE) il 28 gennaio 1937 e residente a Eraclea (VE) via Tuie n. 8, nominati consiglieri.

**Art. V - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL R.I.**

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp.att. c.c. le parti dichiarano che: l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: San Donà di Piave, via Como n. 5.

**Art. VI - PRIMO ESERCIZIO**

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

**Art. VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Il nominato presidente è espressamente delegato a ritirare a suo tempo la somma depositata quale 25% (venticinque per cento) del capitale sociale presso la Banca Popolare Friuladria Spa, filiale di San Donà di Piave Piazza IV Novembre.

**Art. VIII - SPESE**

Spese e tasse dell'atto presente, inerenti e conseguenti, sono a carico della società.

A norma dell'art. 2463 n. 9 del Codice Civile, i Componenti indicano in circa euro tremilacinquecento le spese per la costituzione poste a carico della società.

Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore dodici e cinquantadue

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano, consta di tre fogli a libro per undici intere pagine e della dodicesima fin qui.

Firmato: Ivan Paludetto, Boatto Luca, Pasqual Ivano, Manzato Franca, Pasqual Helga Giovanna, Rizza Marina, Angelo Sergio Vianello notaio (L.S.)